

ALLEGATO C)

Condizioni di funzionamento, limiti di esercizio, impianti di abbattimento e prescrizioni per:

Lavorazioni esclusivamente meccaniche e cappe pesatura prodotti del settore conciario.

1. Cicli tecnologici

1.1 Ambito di applicazione

Rientrano nel campo d'applicazione della presente autorizzazione a carattere generale le lavorazioni esclusivamente meccaniche condotte su pellame conciato/semiconciato e le emissioni originate da postazioni di pesatura di materie prime e prodotti chimici e ausiliari liquidi o solidi utilizzati in ambito conciario.

1.2 Fasi lavorative.

A. Lavorazioni meccaniche del pellame conciato/semiconciato (rasatura, smerigliatura/spazzolatura, spaccatura, volanatura, lucidatura):

A1: Spaccatura del pellame;

A2: Affilatura lame macchine spaccatrici;

A3: Rasatura del pellame;

A4: Affilatura lame macchine rasatrici;

A5: Volanatura in bottale;

A6: Smerigliatura/spazzolatura

A7: Lucidatura

B. Pesatura di materie prime e prodotti (con esclusione di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene - H340, H350, H360 - e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata richiamate all'art. 271 comma 7-bis).

1.3. Materie prime che possono essere utilizzate

A1, A3, A5, A6, A7: Pelli conciate al cromo, al vegetale o mediante altre tecniche.

A2, A4: lame per spaccatura/rasatura

B: Enzimi, prodotti per calcinazione/decalcinazione, fissativi, caseine, tannini vegetali e sintetici, oli, acidi/sali organici ed inorganici, basi, ammine ed aniline, pigmenti in polvere ed in pasta, coloranti organici, sali e cariche minerali. Prodotti vernicianti e diluenti

B.1 Prodotti in polvere

B.2 Prodotti liquidi contenenti COV

B.3 Prodotti per lavorazioni ad umido contenenti acidi

1.4 Sostanze inquinanti e prescrizioni gestionali

Sono di seguito individuate le sostanze inquinanti ed i valori limite da rispettare per le diverse tipologie di attività.

Sigla	Origine	Valori limite			Impianto di abbattimento	Periodicità monitoraggio
		Inquinante	mg/Nm ³	kg/h		
A1	Spaccatura del pellame (a secco)	Polveri Totali Cromo totale ^[1]	5 0,1		D.MF.01/ D.MF.02	ANNUALE UNICA
A2	Affilatura lame spaccatura del pellame	Polveri Totali Cromo totale ^[1] Sostanze Tab. B, Cl. II Sostanze Tab. B, Cl. II+III	5 0,1	tracce tracce	D.MM.01	ANNUALE UNICA UNICA UNICA
A3	Rasatura	Polveri Totali Cromo totale ^[1]	5 0,1		D.MF.01	ANNUALE UNICA
A4	Affilatura lame rasatura del pellame	Polveri Totali Cromo totale ^[1] Sostanze Tab. B, Cl. II Sostanze Tab. B, Cl. II+III	5 0,1	tracce tracce	D.MM.01	ANNUALE UNICA UNICA UNICA
A5	Volanatura in bottale	Polveri totali Cromo totale ^[1]	5 0,1		D.MF.01/ D.MF.02	ANNUALE UNICA
A6	Smerigliatura/spazzolatura	Polveri totali Cromo totale ^[1]	5 0,1		D.MF.01	ANNUALE UNICA
A7	Lucidatura	Polveri totali Cromo totale ^[1]	5 0,1		D.MF.01/ D.MF.02	ANNUALE UNICA

Nota [1]: in caso di lavorazione di pellame conciato al cromo.

Sigla	Origine	Valori limite			Impianto di abbattimento	Periodicità monitoraggio
		Inquinante	mg/Nm ³	kg/h		
B1	Pesatura prodotti in polvere	Polveri totali Cromo totale ^[2]	5 0,1		D.MF.02	UNICA UNICA
B2	Pesatura prodotti liquidi per rifinizione contenenti COV	COV Cl. I+II+III+IV+V		tracce		UNICA
B3	Pesatura prodotti reparto bottali	Acido formico ^[2] Acido solforico ^[2]		tracce tracce		UNICA UNICA

Nota [2]: se presenti nelle materie prime sottoposte a pesatura.

1.5. ALTEZZE DEI CAMINI

I camini devono possedere una sezione di sbocco diretta in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Non sono ammessi, ad esempio, camini aventi porzione terminale orizzontale o sezioni di sbocco "a parete".

Le sezioni di sbocco dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire un'adeguata dispersione degli effluenti ed evitare la loro re-immissione negli edifici più prossimi attraverso qualsiasi apertura. A tal fine, come requisito minimo (con esclusione per le emissioni originate dalle cappe di pesatura), è necessario che l'altezza dei camini sia maggiore di almeno 1 m rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m.

2. Riferimenti in relazione alle definizioni utilizzate nel provvedimento

Fermo restando quanto stabilito e definito nel D.Lgs. n. 152/2006, **esclusivamente ai fini del presente provvedimento** valgono le definizioni chiarite/approfondite come segue:

- **COV:** Composti Organici Volatili come definiti nella Tabella D, Allegato 1 alla parte Seconda del documento tecnico allegato 2 al PRQA approvato con Deliberazione Consiglio Regionale 18/07/2018, n. 72.
- **Sostanze Tab. B:** Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere come definite nella Tabella B, Allegato 1 alla parte Seconda del documento tecnico allegato 2 al PRQA approvato con D.C.R.T. n. 72 del 18 luglio 2018.
- **Tracce:** flusso di inquinante a monte dell'impianto di abbattimento inferiore ad 1/20 delle soglie di rilevanza fissate in Allegato 1 alla parte Seconda del documento tecnico allegato 2 al PRQA approvato con D.C.R.T. n. 72 del 18 luglio 2018.
- **IMPIANTI DI ABBATTIMENTO (come individuati nella specifica sezione "SCHEDE IDENTIFICATIVE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO" dell'allegato I al D.P.R. n 59/2013) :**
 - **D.MF.01:** DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
 - **D.MF.02:** DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
 - **D.MM.01:** DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e mult ciclone)
- **PERIODICITA' AUTOCONTROLLI EMISSIONI:**

ANNUALE: dovrà essere effettuato un controllo analitico annuale delle emissioni. Potrà quindi intercorrere tra due campionamenti un periodo massimo di dodici mesi (± 60 giorni);

UNICA: analisi da effettuare obbligatoriamente solo nel periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti immediatamente successivo alla messa a regime/nel corso della prima campagna analitica successiva all'adesione.

3. Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

3.1 stoccaggio materie prime, prodotti finiti e intermedi.

Lo stoccaggio delle materie prime e dei prodotti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da evitare possibili emissioni polverulente e/o nocive.

3.2 Controlli e manutenzioni

3.2.1 Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

3.2.2 I punti di prelievo dei campioni per le analisi alle emissioni dovranno essere situati in punti accessibili nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e delle norme UNI applicabili. A tal proposito si può far riferimento al documento "Requisiti tecnici delle postazioni di prelievo per le emissioni in atmosfera" approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Delibera n 528 nella seduta del 1 luglio 2013 ricognitiva delle norme tecniche di settore.

3.2.3 In conformità al punto 2.7 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nel caso in cui siano effettuate le lavorazioni meccaniche per le quali sono previste analisi periodiche di autocontrollo, dovrà essere adottato il **registro delle analisi**. Al fine di semplificare la registrazione potrà essere fatto riferimento ai dati indicativi del certificato analitico il quale dovrà essere allegato al registro stesso;

3.2.5. La Ditta dovrà effettuare i necessari interventi di manutenzione agli impianti ed agli eventuali sistemi di abbattimento presenti, per garantire la perfetta efficienza degli stessi.

In conformità al punto 2.8 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 dovrà essere adottato il **registro degli interventi sugli impianti di abbattimento**. Unitamente a quest'ultimo registro dovrà essere conservata copia delle prescrizioni del costruttore in merito alla frequenza di manutenzione degli impianti di abbattimento. Sul "Registro della manutenzione e degli interventi sugli impianti di abbattimento", devono essere riportati anche gli interventi che non causano un'interruzione del funzionamento del sistema di abbattimento.

Nel caso che gli interventi di manutenzione siano stati effettuati da ditte esterne, la Ditta dovrà conservare la relativa documentazione che attesti la tipologia di intervento effettuato;

3.2.6 Ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, la Direzione dello stabilimento dovrà informare la Regione Toscana Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali e ARPAT, entro le otto ore successive, fornendo unitamente dettagliate informazioni sulle azioni che si intende intraprendere per rientrare nei limiti emissivi autorizzati. Fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore dovrà dare evidenza della risoluzione dell'anomalia mediante idonea documentazione prevedendo, se necessario, ad effettuare un controllo analitico dando preavviso di almeno 7 gg lavorativi alla Regione Toscana Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali e ad ARPAT. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

3.3 messa in esercizio, messa a regime

3.3.1. Il soggetto dichiarante che si è avvalso della autorizzazione di carattere generale, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione al Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali della Regione Toscana, al Comune e al Dipartimento ARPAT competenti per territorio.

3.3.2. La messa a regime degli impianti dovrà avvenire non oltre tre mesi dalla data di messa in esercizio. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l' esercente dovrà presentare una richiesta al Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali della Regione Toscana ed al Dipartimento ARPAT competenti per territorio nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa in assenza di rilievi da parte dei soggetti interessati nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l' esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto **3.3.1.**

3.4 modalità di controllo delle emissioni

La ditta dovrà garantire il rispetto dei valori limite alle emissioni individuate per la specifica tipologia di impianto.

3.4.1 I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

3.4.2 Ai fini delle verifiche dei valori limite assegnati, i prelievi dei campioni al camino dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti ad essi collegati o comunque riferendo condizioni di funzionamento degli stessi diverse ma egualmente idonee alla verifica dei valori limite alle emissioni assegnati. In conformità al punto 2.3 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. i campionamenti dovranno prevedere almeno tre letture consecutive riferite ad un ora di funzionamento degli impianti.

3.4.3 I tempi di campionamento dovranno in ogni caso essere quelli previsti dal metodo di prova, qualora indicati esplicitamente dal metodo stesso; qualora invece il metodo specifico, nell'ultima revisione disponibile, non indichi i tempi di campionamento, il campionamento dovrà comunque durare almeno per il tempo necessario al raggiungimento della rappresentatività e della significatività del confronto con il valore limite di emissione;

3.4.4 La ditta dovrà segnalare via PEC almeno 15 gg prima del giorno fissato al Dipartimento di ARPAT Territorialmente competente quanto segue:

- la data e l'ora in cui intende effettuare i prelievi per consentire l'eventuale presenza dei tecnici del Dipartimento;

- il nome e il recapito telefonico del laboratorio che svolgerà le analisi;

Per i metodi di campionamento e di analisi, si applicano i metodi riportati sul sito web dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Toscana.

3.4.5 Durante il **periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti immediatamente successivo alla messa a regime**, che dovrà avere durata non superiore a 20 giorni, **ovvero entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale in caso di impianto già in esercizio** (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo) dovrà essere effettuato un programma di campionamenti per ogni emissione soggetta a controllo; a tal proposito la Ditta, con le modalità precedentemente individuate dovrà inviare una comunicazione in cui viene indicata la data in cui verranno effettuati i campionamenti.

I risultati dei monitoraggi di cui al paragrafo precedente dovranno essere inviati alla Regione Toscana Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali ed al Dipartimento di ARPAT competente entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle analisi. Alle suddette analisi dovrà essere allegata un'autocertificazione del laboratorio in cui si riporta che secondo le buone prassi di laboratorio (GPL) sono disponibili presso di esso tutti i documenti che permettono la rintracciabilità dell'accettazione del campione nonché dell'effettuazione delle relative analisi (accettazione, fogli di lavoro ecc.). Analoga certificazione dovrà essere acquisita ogni qualvolta la ditta si avvalga di diverso laboratorio di analisi.

3.4.6. Le verifiche analitiche successive devono essere eseguite con la cadenza prevista nella specifica tabella di riferimento per l'impianto oggetto di adesione; gli esiti dei rilievi dovranno essere registrati sull'apposito registro ed i certificati analitici tenuti a disposizione degli Enti per eventuali controlli.

Schema della Relazione Tecnica

Ciclo produttivo

Dovranno essere specificate:

Materie prime

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Quantità di solvente in kg/anno	
	(SI/NO)	ATTUALE	PREVISTA	ATTUALE	PREVISTA
Pellame conciato/ semi-conciato				//	//
Lame per spaccatura/rasatura pellame				//	//
Prodotti in polvere *				//	//
Prodotti liquidi contenenti COV *					
Prodotti per lavorazioni ad umido contenenti acidi *					

Note:

Specificare le materie prime utilizzate, precisando se già in utilizzo si/no (attività esistente già autorizzata).

Quantità in kg/anno: indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

Quantità di solvente in kg/anno: indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

* Specificare esclusivamente i quantitativi di materie /prodotti che si prevede di sottoporre a operazioni di pesatura. Sono fatte salve le specifiche autorizzazioni eventualmente necessarie per lo specifico impiego previsto per dette sostanze.

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento

Sigla	Fase lavorativa	Già effett.	Sigla emiss.	Nuova	Macchinari connessi	Impianto di abbattimento
		(SI/ NO)		(SI/ NO)		
A1	Spaccatura del pellame (a secco)					D.MF.01/ D.MF.02
A2	Affilatura lame spaccatura del pellame					D.MM.01
A3	Rasatura					D.MF.01
A4	Affilatura lame spaccatura del pellame					D.MM.01
A5	Volatura in bottale					D.MF.01/ D.MF.02
A6	Smerigliatura/spazzolatura					D.MF.01
A7	Lucidatura					D.MF.01/ D.MF.02
B1	Pesatura prodotti in polvere					D.MF.02
B2	Pesatura prodotti liquidi per rifinizione contenenti COV					
B3	Pesatura prodotti reparto bottali					

Note:

Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.

Già effettuata: indicare se la fase lavorativa veniva già effettuata si/no.

Sigla emiss.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

Nuova: indicare se l'emissione è nuova si/no.

Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.

Impianto di abbattimento: Indicare la sigla dell'impianto di abbattimento presente tra quelli previsti. Per le fasi lavorative ove non è previsto l'obbligo dell'impianto di abbattimento specificare eventuale impianto presente

Il tecnico
(timbro e firma)

Data _____

(Timbro della Ditta e firma del gestore)